



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--|
| Numero 211 Data 21/11/2023 | Oggetto: ADOZIONE MODIFICA ALLE N.T.A. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 34/1992 |
|---|--|

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 08:15, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza con la presenza, collegati da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo informatico, dei Signori:

| | | Presente | Assente |
|---------------------|--------------|----------|---------|
| Barbieri Nicola | Sindaco | P | |
| Diotallevi Carlo | Vice Sindaco | P | |
| Andreoni Alice | Assessore | P | |
| Tinti Raffaele | Assessore | P | |
| Caporaletti Davide | Assessore | P | |
| Tiritiello Filomena | Assessore | P | |

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Mazzanti Gianluca, anch'esso collegato da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo informatico.

Il Presidente Dott. Barbieri Nicola, in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA ALLE N.T.A. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 34/1992

Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta:

“

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 4^ SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.11.2004 è stato adottato il Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Mondolfo;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2005 sono state controdedotte le osservazioni pervenute ed è stato approvato definitivamente il suddetto Piano Particolareggiato del Centro Storico di Mondolfo;
- il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Mondolfo, adeguato al PPAR, è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 18/22.03.2004 e n. 10/31.01.2005;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 28 del 03.03.2011 avente per oggetto “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- altresì le seguenti successive norme integrative o sostitutive del succitato D.Lgs. n. 28/2011: legge n. 34 del 27.04.2022, legge n. 51 del 20.05.2022 e legge n. 91 del 15.07.2022;

EVIDENZIATO CHE:

- in virtù del complesso e articolato quadro normativo sopra descritto, scaturito dalla crisi energetica verificatasi la quale ha recato misure urgenti in materia di politiche energetiche, come le medesime norme sopracitate recitano, emerge che l'installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici, anche nelle zone A come definite dal D.M. n. 1444/68, è da ritenersi un intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi comunque denominati;
- nell'ambito del quadro normativo sopra descritto sono fatte salve esclusivamente le aree e gli immobili vincolati con apposito decreto ministeriale;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di tutelare il Centro Storico di Mondolfo e nel contempo di incentivare l'utilizzo di energie alternative;

RICHIAMATO l'ordine del giorno del Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2023 con il quale si stabiliva di apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore;

RITENUTO di poter operare puntualmente mediante una integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico finalizzata ad ottemperare agli indirizzi del Consiglio Comunale;

SOTTOLINEATO CHE:

- l'art. 44 – “Installazione di apparecchiature tecnologiche” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico stabilisce quanto segue:

N.T.A. CENTRO STORICO VIGENTE

Art. 44 – Installazione di apparecchiature tecnologiche

In tutta l'area assoggettata al presente P.P. non è consentita l'installazione di apparecchiature tecnologiche, quali macchine per il condizionamento dell'aria, caldaie, antenne paraboliche, antifurto o altro, su tutti i fronti degli edifici, quand'anche, ove già esistenti, sui balconi pensiline, tettoie.

- quanto sopra premesso e descritto si può tradurre nella seguente integrazione normativa:

N.T.A. CENTRO STORICO VARIANTE

Art. 44 – Installazione di apparecchiature tecnologiche

In tutta l'area assoggettata al presente P.P. non è consentita l'installazione di apparecchiature tecnologiche, quali macchine per il condizionamento dell'aria, caldaie, antenne paraboliche, antifurto o altro, su tutti i fronti degli edifici, quand'anche, ove già esistenti, sui balconi pensiline, tettoie, fatta eccezione per i pannelli fotovoltaici o termici, installati sulle coperture degli edifici con le modalità previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011. In quest'ultimo caso i pannelli dovranno essere integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici e realizzati nelle tonalità comunemente definite "rosso tegola" al fine di migliorarne l'integrazione con il contesto.

ATTESTATO CHE

- relativamente al Regolamento approvato con D.G.R. Regione Marche n. 53 del 27.01.2014, il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione previsto dal paragrafo 2.2 lettere a) b) c) e d) di cui al titolo II del succitato regolamento, in quanto rispettivamente:

- a) non comporta un aumento di rapporto di copertura (Superficie fondiaria/superficie territoriale);
- b) interessa una superficie territoriale complessiva inferiore a 2 ha;
- c) non comporta un cambio di destinazione d'uso rispetto quanto previsto dal PRG vigente;
- d) trattasi di variante allo strumento urbanistico generale.

Il Responsabile del procedimento attesta inoltre che la verifica dell'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica di cui al titolo III del medesimo regolamento verrà effettuata in sede di rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale; in tale sede dovrà essere redatta, congiuntamente alla progettazione, l'asseverazione sull'invarianza idraulica secondo i criteri stabilita dalla D.G.R. Marche 53 del 27.01.2014;

- con nota prot. n. 36911 del 15.11.2023, il servizio urbanistica del Comune di Mondolfo ha richiesto alla Provincia di Pesaro in qualità di autorità competente, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata, ai sensi del paragrafo A3), comma 5, DGR n. 1647/2019;

PRECISATO di adottare la presente variante alle N.T.A. del PRG vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. n. 34/1992;

VISTA la succitata L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di ADOTTARE, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 34/1992, la modifica dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Mondolfo vigenti, come di seguito descritta:

N.T.A. CENTRO STORICO VIGENTE

Art. 44 – Installazione di apparecchiature tecnologiche

In tutta l'area assoggettata al presente P.P. non è consentita l'installazione di apparecchiature tecnologiche, quali macchine per il condizionamento dell'aria, caldaie, antenne paraboliche, antifurto o altro, su tutti i fronti degli edifici, quand'anche, ove già esistenti, sui balconi pensiline, tettoie.

N.T.A. CENTRO STORICO VARIANTE

Art. 44 – Installazione di apparecchiature tecnologiche

In tutta l'area assoggettata al presente P.P. non è consentita l'installazione di apparecchiature tecnologiche, quali macchine per il condizionamento dell'aria, caldaie, antenne paraboliche, antifurto o altro, su tutti i fronti degli edifici, quand'anche, ove già esistenti, sui balconi pensiline, tettoie, fatta eccezione per i pannelli fotovoltaici o termici, installati sulle coperture degli edifici con le modalità previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011. In quest'ultimo caso i pannelli dovranno essere integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici e realizzati nelle tonalità comunemente definite "rosso tegola" al fine di migliorarne l'integrazione con il contesto.

- 3) di STABILIRE che la variante di cui al punto 2) è costituita dal seguente elaborato quale parte integrante e sostanziale:
- Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente ed Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG in variante;
- 4) di DEPOSITARE l'elaborato di cui al punto 3) e pubblicare l'avviso di deposito all'Albo pretorio del Comune di Mondolfo, a norma dell'art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i.;
- 5) di STABILIRE che il responsabile del procedimento è l'Arch. Fabiano Zigliani, Responsabile del Settore Urbanistica;

”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.04.2022, esecutiva, con la quale è stato introdotto l'allegato "A" – Appendice al Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale che disciplina lo svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza;

ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità di cui al richiamato allegato "A" – Appendice al Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 20232798 predisposta dal Servizio Urbanistica, avente per oggetto: "Adozione modifica alle N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Mondolfo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 34/1992";

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 4^ Settore espresso in data 17.11.2023;

Con voto unanime legalmente espresso mediante appello nominale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Barbieri Nicola

Il Segretario Comunale
Dott. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs .n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.